

Quesito n. 1

In riferimento alla gara in oggetto, alla quale siamo stati invitati a partecipare, si chiede quanto segue: l'impresa invitata non possiede ad oggi attestazione SOA OG8, anche se al momento è in corso di attestazione, l'invito è valido lo stesso? non è obbligatorio avere l'attestazione SOA visto l'importo dei lavori? Nel caso fosse possibile partecipare alla gara, cosa andrà dichiarato nell'allegato 1 pag.4 in riferimento alla seguente dicitura: *"di essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere"*.

Risposta quesito n. 1

Il disciplinare di gara all'art. 3 dispone che *"Gli operatori economici per poter presentare offerta devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere"*.

L'operatore economico è stato invitato, a seguito di sorteggio pubblico tra gli operatori economici iscritti nell'elenco regionale delle imprese di cui all'art. 26 della L.R. n. 3/2010, in quanto risultava in possesso di qualificazione SOA per la categoria prevalente OG8.

L'operatore economico non essendo più in possesso della suddetta qualificazione non può partecipare alla procedura di gara e, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 "Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)", avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione, che procederà, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento sopra citato, alla cancellazione dell'iscrizione.